Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 234**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 settembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 settembre 1964, n. 762.

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 settembre 1964, n. 763.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 3, dopo le parole: " o depositi fiduciari di qualsiasi specie ", è apposto un punto fermo.

Il rimanente testo dello stesso articolo è sostituito dai commi seguenti:

« L'aumento dei tributi di cui al precedente articolo 1 si applica anche agli spiriti, alle acqueviti, ai liquori, agli estratti alcoolici, alle profumerie alcooliche, nonchè ai marsala, ai vermut ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialità medicinali, liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati.

Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le specialità medicinali la misura del contenuto alcoolico da assoggettare all'aumento dell'imposta è determinata, in via forfettaria, in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto finito.

I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente articolo dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 settembre 1964, n. 764.

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

« Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1964.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Montecuccoli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 906, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1931, Atti di Governo, registro n. 310, foglio n. 62, col quale la nave « Montecuccoli » venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di « Incrociatore »;

Considerato lo stato di detta unità, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 2916, in data 14 luglio 1964, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave « Montecuccoli » viene radiata, dal 1° luglio 1964, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1964
Registro n. 46 Difesa-Marina, foglio n. 40

(7266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1964.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Grecale ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 21 maggio 1931, n. 753, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1931, Atti di Governo, registro n. 309, foglio n. 128, col quale la nave « Grecale » venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di « cacciatorpediniere »;

Considerato lo stato di detta unità, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 2917, in data 14 luglio 1964, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave « Grecale » viene radiata, dal 1° luglio 1964, dal quadro del naviglio dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1964
Registro n. 46 Difesa-Marina, foglio n. 39

(7265)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1964.

Consolidamento dell'abitato di San Nicola e dell'annesso nucleo Pirarelli, frazione del comune di Caulonia, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di San Nicola e dell'annesso nucleo Pirarelli, frazione del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 786, emesso nell'adunanza del 20 settembre 1963;

Decreta:

L'abitato di San Nicola e dell'annesso nucleo Pirarelli, frazione del comune di Caulonia, è ammesso al beneficio del consolidamento, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1964
Registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 311

(7250)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1964.

Sostituzione di un vice segretario del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 18 (ultimo comma) e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1962, con il quale il dott. Giulio Francisci è stato nominato vice-segretario del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni;

Decreta:

Il dott. Almerico D'Andrea, direttore di sezione nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, viene nominato vice-segretario del Comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del dott. Giulio Francisci, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1964
Registro n. 17 Industria e commercio, foglio n. 379

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il Naviglio della Martesana in Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 maggio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Naviglio della Martesana in Milano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Milano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto lo obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata dal Naviglio della Martesana sul quale si affaccia un susseguirsi di antiche e vecchie case circondate da giardini che si specchiano pittorescamente nell'acqua conferendo alla zona stessa una caratteristica nota di paesaggio forma un quadro naturale nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, dove l'opera della natura e quella del lavoro umano si fondono in spontanea concordanza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Milano, situata lungo il Naviglio della Martesana, delimitata nel seguente modo: cominciando da ovest: dalla via Padova, dai mappali 345, 347, 75, 73, 74, in parte, dalla via San Mamete, dalla via Adriano, dalla via Meucci, dai mappali 50, 509 e 283, sino a ricongiungersi con la via Padova, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Milano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 luglio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Adunanza del 16 maggio 1963

(Omissis).

..... la zona che si vuole vincolare è delle più caratteristiche della periferia di Milano, situata lungo il Naviglio della Martesana, sul quale si affaccia un susseguirsi di antiche e vecchie case circondate da giardini che si specchiano pittorescamente nell'acqua, conferendo a tutta la zona una caratteristica nota di paesaggio.

LA COMMISSIONE:

Constatato che la zona in questione, caratterizzata dal Naviglio della Martesana e dalle costruzioni edilizie sorte nel settecento e nell'ottocento forma un insieme di varie e notevole entità, che risulta quale spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Vista la necessità di tutelare quanto sopra da eventuali costruzioni che non siano intonate con l'ambiente:

Delibera

all'unanimità, consenziente il rappresentante del Comune interessato, l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona descritta, limitata nel seguente modo:

cominciando da ovest:

dalla via Padova, dai mappali 345, 347, 75, 73, 74, parte, dalla via San Mamete, dalla via Adriano, dalla via Meucci, dai mappali 50, 509 e 283, sino a ricongiungersi con la via Padova.

COMUNE DI MILANO

Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'albo comunale di questa città dal 12 settembre al 12 dicembre 1963.

Milano, addì 13 dicembre 1963

Visto, *il vice segretario generale*

Il messo comunale

(Timbro del comune di Milano)

(7272)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della strada costiera sul lago di Como nel comune di Mandello Lario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commisisone provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 aprile 1963 ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, di estendere il vincolo a monte della strada costiera sul lago di Como nel comune di Mandello Lario;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mandello Lario;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona da tutelare ha notevole interesse pubblico perchè offre, con continuità, punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode l'incomparabile visione della catena delle Grigne;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Mandello Lario, sul lago di Como, a monte della strada costiera, costituita da due tratti, delimitati come segue:

sud: Strada statale n. 36 (confine di Abbadia Lariana), dalla ferrovia, dall'imbocco della galleria ferroviaria a Chiesa San Giorgio (compresa), dalla salita San Giorgio, dalla strada al villaggio Guzzi (fino allo sbocco della predetta galleria), dalla ferrovia (fino al ponte detto « Del Bo ») dalla via Parodi, dalla G.B. Zucchi fino al passaggio al livello della ferrovia;

nord: dalla via Sottopassaggio, dalla via Risorgimento fino al mappale 515 compreso, seguendo il mappale 510 fino alla via Cesare Battisti, via Cesare Battisti, via al Bellano, stradetta retrostante lo stabilimento Nocchi fino alla località Carbè, dalla località Carbè fino alla statale n. 36,
ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Mandello Lario provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 *Adunanza del* 6 *aprile* 1963

MANDELLO LARIO - Estensione del vincolo a monte della strada costiera.

(*Omissis*).

La Commissione illustra le ragioni di urgenza che rendono necessaria l'apposizione del vincolo paesistico sulla zona del territorio del comune di Mandello a monte del confine con il comune di Abbadia Mariana, verso il confine con il comune di Lierna al fine di preservare al godimento del pubblico la stupenda visione della catena delle Grigne.

LA COMMISSIONE

Allontanatosi il sindaco di Mandello Lario;

Considerato che la parte del territorio del comune di Mandello da sottoporre al vincolo offre con continuità punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode l'incomparabile visione delle Grigne;

Ritenuta la necessità di tutelare detta visuale, impedendo che costruzioni non controllate ne compromettano il godimento;

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Mandello del Lario, delimitata come segue:

sud: strada statale n. 36 (confine di Abbadia Lariana), dalla ferrovia, dall'imbocco della galleria ferroviaria a Chiesa San Giorgio (compresa), dalla salita San Giorgio, dalla strada al villaggio Guzzi (fino allo sbocco della predetta galleria), dalla ferrovia (fino al ponte detto « Del Bo ») dalla via Parodi, dalla G. B. Zucchi fino al passaggio al livello della ferrovia.

nord: dalla via Sottopassaggio, dalla via Risorgimento fino al mapp. 515 compreso, seguendo il mappale 510 fino alla via C. Battisti, via Cesare Battisti, via al Bellano, stradetta retrostante lo stabilimeno Nocchi fino alla località Carbè, dalla località Carbè fino alla statale n 36.

Il sottoscritto messo comunale attesta e certifica che il presente stralcio è stato pubblicato, mediante affissione all'albo comunale, dal giorno 14 luglio 1963 al giorno 14 ottobre 1963.

Mandello del Lario, addì 15 ottobre 1963

Il messo comunale

Il segretario comunale

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1964.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Pietrasanta, di 2ª categoria, con sede in Pietrasanta (Lucca) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera con la quale il Consiglio d'amministrazione del Monte di credito su pegno di Pietrasanta, di 2ª categoria, con sede in Pietrasanta, ha deciso, in data 13 aprile 1964, la cessazione definitiva di ogni attività aziendale;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 67 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Pietrasanta, di 2ª categoria, con sede in Pietrasanta (Lucca), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(7301)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa III u h, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

Tariffa III a h, relativa all'assicurazione, a premi annui limitati di annualità temporanea certe pagabili dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 12 settembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1964, la provincia di Teramo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 973.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7286)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1964, registro n. 20 Interno, foglio n. 287, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'Associazione « Assemblee di Dio in Italia », in data 7 novembre 1961, avverso il decreto del prefetto di Roma, in data 17 maggio 1961, n. 5181/C.A.16, col quale non fu concessa l'autorizzazione all'acquisto di un terreno in Pompei.

(7283)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Ugo Sticco, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 23 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Napoli il 24 giugno 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7254)

Il dott. Giovanni Barbaro, nato a Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria) il 1° giugno 1922 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Messina il 22 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(7255)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edile « Santa Maria delle Grazie », con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa edile « Santa Maria delle Grazie », con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 17 aprile 1958, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Scarimboli Celestino.

(7170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 22 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624.83	624,85	624.84	624,83	624.85	624,84	624,85	624,85	624.85
$ Can.	580.70	580,75	580.75	580,85	579,70	580.75	580,85	580,75	580.75	580 70
Fr Sv.	144.64	144,67	144.65	144,68	144.65	144,65	144,68	144.62	144,65	144.69
Kr D.	90,23	90,23	90.26	90,24	90,10	90.24	90.2325	90.22	90,24	90.20
Kr N.	87,20	87,20	87.25	87,21	87.20	87.95	87,2075	87.20	87,19	87.19
Kr Sv.	121,69	121,69	121,70	121,68	121,60	121,65	121,575	121,67	121,69	121,69
Fol	173;28	173.26	173,30	173,28	173,30	173,29	173.285	173,27	173,29	173,28
Fr B.	12.57	12.58	12.58	12,582	12.57	12,57	12.5795	12,57	12.57	12,58
Franco francese	127,48	127.45	127.48	127,47	127,40	127.48	127.458	127,50	127.48	127.48
Lst	1739.15	1739,20	1739,25	1739,20	1738,75	1739,20	1739,10	1739,15	1739,20	1739,20
Dm occ.	157,20	157,19	157,18	157,18	157.15	157,20	157,1775	157.20	157.20	157,19
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,19875	24,15	24.20	24,198	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,69	21,68	21,68	21,69	21,80	21,69	21,68	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 22 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	94.80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90.825
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	90.725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99.475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99.65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100.075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99.675
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580.85
1 Franco svizzero	144,68
1 Corona danese	90,236
1 Corona norvegese	87,209
1 Corona svedese	121,677
1 Fiorino olandese	173,282
1 Franco belga	12.581
1 Franco francese	127,464
1 Lira sterlina	1739,15
1 Marco germanico	157,179
1 Scellino austriaco	24,198
1 Escudo Port.	21,685

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964, registro n. 27, foglio n. 121, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso al Capo dello Stato prodotto dal sig Mangiavillano Calogero avverso il provvedimento 7 novembre 1962, n 24139, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda del medesimo in data 5 dicembre 1960, intesa ad ottenere il passaggio nella 2ª categoria dei dipendenti non di ruolo, per l'eventuale successivo collocamento fra il personale della carriera di concetto dei ruoli aggiunti.

(7305)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Pietrasanta, di 2ª categoria, con sede in Pietrasanta (Lucca).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 1° settembre 1964, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Pietrasanta, di 2ª categoria, con sede in Pietrasanta (Lucca), e lo stesso è stato messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Paolo Tommasi è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Pietrasanta, di 2ª categoria, con sede in Pietrasanta (Lucca), ed i signori geom Angelo Migliorini, rag. Neleo Balduini, rag Giovanni Tosi, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1964

Il Governatore: CARLI

(7302)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1964-65

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951 n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1964-65:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per la architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 630.000, e quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 420.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in oriente a cui eventualmente parteciperanno.

La spesa graverà sul cap. dell'esercizio finanziario 1964-65 corrispondente al capitolo 214 dell'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto. I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letteratura classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1964

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1964
Registro n. 61, *foglio n.* 337

(7296)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.